



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI IN REGIME DI STUDIO A TEMPO PARZIALE

Allegato al D.R. n. 568 del 22 luglio 2013
R.A.A. n. 213 del 23 luglio 2013

Art. 1

OGGETTO

- 1) Le norme seguenti intendono disciplinare la figura dello studente non impegnato a tempo pieno nello studio universitario, in seguito definito in regime di studio a tempo parziale, di cui all'art 5, c. 6 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dell'art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo. Il presente Regolamento si applica esclusivamente agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale attivati secondo gli ordinamenti previsti dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 per i quali continui ad essere erogata attività didattica.

Art. 2

REGIME DI STUDIO A TEMPO PARZIALE

- 1) La durata convenzionale degli studi a tempo parziale è pari al massimo al doppio di quella normale fissata per i singoli Corsi di studio; la quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente in regime di studio a tempo parziale è pari a 30 CFU e non può in ogni caso superare i 60 CFU nel biennio, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 4, comma 2.
- 2) La scelta del regime di studio a tempo parziale avviene contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione. La scelta effettuata vincola lo studente per due anni accademici, decorsi i quali, in fase di rinnovo annuale dell'iscrizione sarà possibile optare nuovamente per un biennio in regime di studio parziale. In mancanza di tale esplicita opzione lo studente sarà automaticamente assoggettato al regime di studio a tempo pieno.
- 3) Gli oneri annuali relativi agli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale sono commisurati, sulla base di quelli previsti per gli studenti a tempo pieno, in misura proporzionale al numero di crediti formativi previsti, per ciascun anno del corso di studio a tempo parziale, dal piano di studio individuale approvato dalla struttura didattica competente, secondo quanto disposto all'art. 4, c.1 del presente Regolamento.
- 4) Gli studenti immatricolatisi in regime di studio a tempo pieno potranno, in fase di rinnovo annuale dell'iscrizione, optare per il regime di studio a tempo parziale. Anche in questo caso l'opzione vincolerà lo studente per due anni accademici e potrà essere rinnovata, con le modalità previste ai precedenti commi 2 e 3, anche per i bienni successivi.
- 5) L'opzione per il regime di studio a tempo parziale non è consentita qualora lo studente in regime di studio a tempo pieno debba acquisire, per conseguire il titolo, un numero di CFU inferiore a 60. In ogni caso, lo studente in regime di studio a tempo pieno che eserciti l'opzione per il regime di studio a tempo parziale all'ultimo anno del proprio Corso di studio, in caso di conseguimento anticipato del titolo sarà assoggettato automaticamente alla contribuzione prevista per il regime di studio a tempo pieno e dovrà provvedere al conguaglio delle somme dovute.
- 6) L'opzione per il regime di studio a tempo parziale non può modificare la "durata legale/normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata la "durata legale/normale del corso", valida ai fini giuridici, e la "durata concordata del corso", che riflette l'organizzazione didattica del corso stesso.

Art. 3

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE IN REGIME DI STUDIO A TEMPO PARZIALE

- 1) Lo *status* di studente a tempo parziale è concesso o rinnovato soltanto a:
 - studenti contestualmente impegnati in attività lavorative in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, già stipulato e di durata minima pari ad un anno; l'impegno lavorativo non dovrà essere inferiore alle 18 ore settimanali ovvero pari ad almeno 600 ore l'anno;
 - studenti titolari di altre tipologie e lavoratori autonomi la cui attività non consenta un impegno degli studi a tempo pieno;
 - studenti impegnati non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di età (figli minori di anni 3) o per problemi di salute (genitori, suoceri, figli conviventi, fratelli, coniuge);
 - studenti affetti da malattie che, senza incidere sulla capacità di apprendimento, impediscano fisicamente o sconsiglino un impegno a tempo pieno;
 - studenti contemporaneamente iscritti, con regime d'impegno a tempo pieno, presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici.
- 2) Il possesso degli *status* richiesti sarà documentato dagli studenti richiedenti, allegando alla domanda, in considerazione del requisito di riferimento:
 - a. copia del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro;
 - b. copia del contratto di lavoro o della dichiarazione IVA e idonea documentazione comprovante che l'esercizio dell'attività svolta non è compatibile con l'impegno a tempo pieno;
 - c. copia della certificazione attestante la nascita del figlio/a (minore di anni 3) o relativa autocertificazione, copia della certificazione di non autosufficienza o dello stato di salute del familiare;
 - d. certificazione medica, avente data anteriore a quella in cui è stata eseguita l'opzione per il regime a tempo parziale;
 - e. dichiarazione sostitutiva attestante la contemporanea iscrizione, con regime d'impegno a tempo pieno, presso Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici.

Art. 4

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

- 1) Ciascun Dipartimento disciplina la presentazione dei piani di studio da parte degli studenti che optano per il regime di studio a tempo parziale mediante verifica di ogni singola richiesta da parte della struttura didattica competente.
- 2) Il numero massimo di Crediti acquisibile nel biennio in regime di studio a tempo parziale è pari a 60; è ammessa una tolleranza non superiore al 10%.
- 3) In ogni caso, lo studente che abbia usufruito del regime di studio a tempo parziale, per poter chiudere la propria carriera amministrativa presso l'Università degli Studi del Molise (conseguimento del titolo o trasferimento ad altra sede) dovrà essere in regola con i pagamenti dovuti in relazione ai CFU effettivamente acquisiti durante il regime di studio a tempo parziale. Se lo studente termina prima del tempo o nell'arco del biennio in regime part-time supera le soglie fissate al comma precedente, sarà assoggettato al regime di studio a tempo pieno e dovrà provvedere ad un conguaglio che lo porti al pagamento di una annualità completa in regime di tempo pieno.